



# PROVINCIA DI CHIETI

MACROSTRUTTURA F - Servizio Caccia e Pesca

## REGOLAMENTO PROVINCIALE TIPO DI GESTIONE DI UN'AREA PER L'ALLENAMENTO E LO SVOLGIMENTO DI PROVE DI LAVORO CINOFILE

(Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n° 279 del 02.06.1998)

\*\*\*\*\*

### ART. 1

La zona cinofila denominata " \_\_\_\_\_ ", in gestione a \_\_\_\_\_, ed istituita in modo permanente per gli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento, allenamento e lo svolgimento di prove di lavoro dei cani da caccia di qualsiasi razza, al fine di migliorarne le qualità attraverso la loro istruzione e perfezionamento tecnico, in presenza di selvaggina naturale della quale non è consentito l'abbattimento (art. 1 co.2 lett.b, e art.4 co 1, del Regolamento Regionale n°2/96 del 19.3.1996).

### ART. 2

L'area cinofila della superficie di Ha \_\_\_\_\_, ricade nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_, ed è riservata per l'esclusivo allenamento dei cani da \_\_\_\_\_ . Tutta l'area, verrà delimitata con apposite tabelle, recanti la scritta: "AREA CINOFILA - DIVIETO DI CACCIA - ACCESSO CONSENTITO AGLI AUTORIZZATI - LR.N.30/94, ART.17". Il colore e le dimensioni delle tabelle, saranno quelli indicati dall'Amm.ne Provinciale, nel provvedimento di autorizzazione che avrà data quinquennale.

### ART. 3

Responsabile della organizzazione e della gestione dell'area, viene nominato il Signor \_\_\_\_\_.

### ART. 4

Le prove di allenamento dei cani saranno effettuate con il controllo di un Comitato Direttivo dell'area. A questi, è attribuita la responsabilità di garantire il regolare svolgimento delle prove e di impartire disposizioni in merito. Il cinofilo ha la responsabilità di sorvegliare il proprio cane, durante le prove e gli allenamenti.

### ART. 5

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, da un'ora prima del sorgere del sole, fino al tramonto, è consentito nei seguenti periodi:

- 1° febbraio - 30 aprile;
- 20 luglio - fino alla data di apertura della caccia.

Non è consentito l'addestramento nelle giornate di martedì e venerdì e con il terreno coperto di neve. Non è altresì consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani nei terreni in attualità di coltivazione, quanto ciò possa arrecare danno effettivo alle colture agricole.

## ART. 6

Potranno accedere nell'area i cacciatori in possesso di regolare licenza di caccia, del versamento della tassa di concessione governativa e di quella regionale e della assicurazione di responsabilità civile verso terzi, e tutti i cinofili che ne facciano richiesta, regolarmente iscritti a gruppi cinofili, riconosciuti dall'Enci. A tutti verrà rilasciato apposito tesserino, da parte dell'organismo di gestione.

## ART. 7

Nell'area cinofila possono essere introdotti soltanto cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed in regola con le vigenti norme sanitarie.

## ART. 8

Nell'area cinofila non è possibile introdurre armi, fatta eccezione per quelle caricate a salve.

## ART. 9

Nell'area cinofila deve essere garantita, da parte dell'organismo di gestione, una adeguata presenza di capi di selvaggina, in rapporto alla sua estensione e capacità faunistica. Pertanto il gestore, tenendo conto per quanto applicabili degli indici Infs, qualora fosse necessario, potrà procedere a ripopolamenti che, comunque, dovranno essere preventivamente concordati ed effettuati sotto il controllo della Provincia.

L'Ente gestore può sospendere l'addestramento, quando l'area viene ripopolata, ed in occasione di gare cinofile.

## ART. 10

Per l'utilizzo dell'area cinofila, il gestore può esigere le seguenti quote:

- per la partecipazione a gare e/o prove cinofile di lavoro, secondo le quote stabilite dall'Enci, che, presuntivamente, possono essere così determinate:
  - £ 2.000 per ogni concorrente con cane da ferma, o da cerca;
  - £ 4.000 per ogni concorrente, con coppia o muta di cani da seguita;
- per l'addestramento di ogni singolo cane da caccia (quota massima):
  - sino a £ 10.000, per permessi settimanali;
  - sino a £ 30.000 per permessi annuali.

Annualmente la Giunta Provinciale determina, sentita la Consulta Provinciale della Caccia, l'entità di dette quote.

Gli importi introitati dal gestore, devono essere riportati sui permessi di accesso che, numerati progressivamente, devono essere vidimati dal responsabile di gestione, comunicandone il numero totale alla Provincia.

## ART. 11

Le quote introitate dall'organismo di gestione, hanno la seguente destinazione:

- il 70% del ricavato all'organo di gestione per l'organizzazione e la gestione, comprensiva di ogni spesa;
- il 30% del ricavato, ai proprietari e/o conduttori dei fondi rustici ricompresi nell'area, a titolo di incentivo e di indennizzo, che ne facciano richiesta. La quota verrà erogata rapportandola per ognuno, alla estensione superficiale ed alle colture in atto.

L'Amministrazione Provinciale effettuerà verifiche onde accertare se il gestore provvede con cadenza almeno annuale, a detta erogazione.

## ART. 12

Il gestore dell'area, è tenuto alla stipula di una polizza con copertura assicurativa per RC, per almeno £ 30.000.000 per eventuali danni a persone e/o cose, non altrimenti risarcibili.

ART. 13

Ogni violazione alle condizioni stabilite nell'autorizzazione di concessione e del presente regolamento, comporta a carico del gestore il ritiro dell'autorizzazione disposto dal presidente della giunta provinciale nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di caccia.

ART. 14

Il presente regolamento unitamente a quello regionale n° 2/96, fa parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta Prov.le. Ogni sua modifica, dovrà essere portata a conoscenza della Provincia.

Chieti, li \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

---